

- Agli Operatori responsabili degli allevamenti ovini, caprini e bovini (specie sensibili alla Febbre catarrale degli ovini – Bluetongue) i cui stabilimenti ricadono nel territorio di competenza della ASL di Oristano
- e, per conoscenza:
- Al Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano
 - Al Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ASL n. 5 di Oristano
 - Ai Servizi Veterinari di Sanità Animale delle AASSLL della Sardegna
 - All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
 - All'OEVR - Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale
 - Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio di competenza della ASL di Oristano
 - Alla Regione Sardegna - Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale - Direzione generale della sanità Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
PEC san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

PROVVEDIMENTO SANITARIO ORDINATORIO

Oggetto: Zona con attiva circolazione del virus della Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) sierotipo 3 – Applicazione di misure di controllo e di riduzione dei rischi correlati alle movimentazioni di animali di specie sensibili alla Bluetongue (ovini, caprini e bovini).

Lo scrivente Servizio Veterinario, nelle funzioni di Autorità Competente Locale designata ad eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in materia di sanità animale, comunica la presenza di numerosi focolai di Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue virus) da sierotipo 3 negli stabilimenti con allevamenti delle specie animali sensibili alla malattia (ovini, caprini, bovini) siti nel territorio di competenza della ASL di Oristano.

Preso atto che la circolazione del virus della Bluetongue da sierotipo 3 (BTV3) interessa per la prima volta il territorio di competenza della ASL di Oristano, si intende, in aggiunta alle misure cautelari già in essere nei diversi stabilimenti sede di sospetto e di focolaio, adottare un approccio improntato alla massima precauzione per contrastare la diffusione del virus derivante da movimentazioni di animali potenzialmente viremici, pur nella consapevolezza che la principale causa della diffusione della malattia tra i diversi ambiti

territoriali e tra i diversi allevamenti è imputabile agli spostamenti passivi e attivi degli insetti vettori del virus rappresentati da moscerini del genere *Culicoides*;

Sentito il parere dell'OEVR per una valutazione completa della situazione epidemiologica e delle misure da intraprendere per il controllo e la riduzione dei rischi di diffusione della malattia correlati alle movimentazioni di animali di specie sensibili (ovini, caprini e bovini);

Richiamato il proprio Provvedimento Sanitario Ordinatorio prot. PG/2024/37761 del 27/08/2024 riguardante una prima definizione della zona con attiva circolazione del virus BTV3;

Vista Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 recante "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), in particolare per ciò che concerne il ruolo dell'autorità competente nell'attuazione delle misure di controllo delle malattie;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (categoria A-B-C);

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, tra cui in particolare l'articolo 2 nel quale la ASL è indicata quale "Autorità Competente" designata a "pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625 e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative" nei settori della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;

Vista la Nota del Ministero della Salute prot. n. 0009763 del 20/04/2021 - DGSAF-MDS-P (Regolamento UE 2016/429 "Normativa in materia di sanità animale. Indicazioni applicative) e la correlata Nota ministeriale prot. n. 21307 del 14/09/202-DGSAF-MDS ("Regolamento UE 2016/429 "Normativa in materia di sanità animale" – Indicazioni applicative. Riscontro richiesta di chiarimenti in merito alla nota ministeriale prot. n. 0009763- 20/04/2021-DGSAF-MDS), con le quali si chiarisce che "la ASL è competente ad emanare i provvedimenti di carattere ordinatorio e cautelare (prescrizioni, sequestri, sospensioni, ecc.) di cui al D.Lgs. 27/2021, predisposti a seguito di rilevata non conformità in materia di sanità animale e benessere animale e

ad attuare le misure di controllo delle malattie di cui alla Parte terza, titolo II del Regolamento (UE) 2016/429 (incluse le misure di restrizione, limitazione delle movimentazioni e gli abbattimenti”);

Visto il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 recante Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

Viste le differenti Note della Regione Sardegna prot. n. 10236 del 05/04/2024, prot. n. 10557 del 10/04/2024, prot. n. 12598 del 02/05/2024, prot. n. 16123 del 07/06/2024, riguardanti il Programma profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) Anno 2024;

Vista la Nota del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 17050 del 28/05/2024 avente ad oggetto *“Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) – orientamenti sulle misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale e sulle attività di sorveglianza sierologica ed entomologica”*, con la quale sono state fornite talune indicazioni sulla gestione dei focolai di Blue Tongue e sulle movimentazioni tra territori indenni e non indenni;

Vista la Nota del Ministero della Salute Prot. DGSAF n. 24449 del 06/08/2024 avente ad oggetto *“focolai clinici da sierotipo 3 (BTV3) e sierotipo 8 (BTV8) del virus della Blue tongue – applicazione delle misure di controllo e sorveglianza e di riduzione del rischio”*;

Viste le note della Regione Sardegna Prot. n. 22185 del 08/08/2024 e Prot. n. 22703 del 20/08/2024 riguardanti l'aggiornamento situazione epidemiologica e indicazioni sui focolai da Blue tongue virus (BTV) sul territorio regionale;

Tenuto conto delle competenze assegnate al Servizio Sanità Animale in seno alla ASL, come risultante dall'atto aziendale e dai correlati organigramma e funzionigramma;

Ritenuto urgente adottare il presente Provvedimento Sanitario Ordinatorio, riguardante l'applicazione delle misure di controllo e di riduzione dei rischi di diffusione della Bluetongue correlati alle movimentazioni di animali di specie sensibili alla malattia (ovini, caprini e bovini).

ORDINA

Con decorrenza immediata, nelle more dell'emanazione di successive indicazioni ministeriali o regionali, di rispettare e di applicare le seguenti misure di controllo finalizzate a ridurre il rischio di ulteriore diffusione del virus della Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) da sierotipo 3 (BTV3) verso le zone non interessate da circolazione virale, attraverso il controllo delle movimentazioni di animali delle specie ovina, caprina e bovina, sensibili alla malattia (fatte salve le norme che disciplinano le specifiche misure previste per la movimentazione di animali tra Stati membri della UE e le specifiche misure per le movimentazioni verso i territori indenni della Val d'Aosta. Prov. autonoma di Bolzano e Friuli Venezia Giulia):

- 1) È dichiarata come “**Zona non indenne con attiva circolazione del virus della Bluetongue sierotipo 3**” l'intero territorio della Provincia di Oristano ed il territorio del Comune di Genoni (SU) in quanto area territoriale comprendente e circostante gli stabilimenti nei quali sono stati rilevati casi sospetti o confermati (focolai) di Bluetongue virus (BTV3).
- 2) **All'interno della suddetta zona, le movimentazioni di animali di specie sensibili**, fatte salve le specifiche misure e limitazioni previste negli stabilimenti sedi di sospetto o di focolaio per Febbre catarrale degli ovini, sono consentite senza restrizioni purché gli animali da spostare non presentino segni clinici di malattia il giorno del trasporto e previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte della ASL.
- 3) **Le movimentazioni di animali di specie sensibili, da vita, in provenienza dalla suddetta zona** verso le zone non interessate dalla circolazione virale sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) le movimentazioni di animali devono essere concordate fra i servizi veterinari di partenza e destinazione mediante Pre-Notifica/Nulla Osta almeno 48 ore prima della movimentazione;
 - b) il Documento di accompagnamento degli animali deve essere validato dalla ASL;
 - c) gli animali non dovranno mostrare segni clinici di malattia il giorno del trasporto;
 - d) i mezzi di trasporto dovranno essere trattati con insetticidi autorizzati;
 - e) trattamento con insetto repellente e test PCR. Gli animali destinati alla movimentazione devono essere trattati con insetto repellente da almeno 7 giorni, e comunque fino al giorno della partenza, e quindi sottoposti al test PCR per BTV con esito negativo. “La movimentazione è vietata ai soli capi della partita risultati positivi al test PCR”. Inoltre, in seguito al rilievo di positività, l'azienda di origine dei suddetti capi è considerata azienda sospetta di infezione e come tale sottoposta alle relative misure di prevenzione e controllo;
Nel Documento di Accompagnamento (DDA), validato dalla ASL, dovrà essere specificato nell'apposito riquadro “PCR Negativa in data .. / .. /.....”
 - f) in alternativa alla vaccinazione e al test PCR è prevista la possibilità del mantenimento degli animali in uno “stabilimento protetto da vettori” nel rispetto dei tempi e secondo le modalità previste dal Regolamento 689/2020 (art. 44 e Capitoli 2 e 3);
 - g) in talune situazioni, da valutare caso per caso, i Veterinari Ufficiali competenti sugli stabilimenti di partenza e destinazione possono concordare, in deroga all'effettuazione del test PCR sugli animali da movimentare e in deroga ad altre misure di controllo, la possibilità di autorizzare le movimentazioni a condizione che siano soddisfatte garanzie adeguate in materia di salute animale in base al risultato favorevole di una valutazione del rischio contro il diffondersi del virus della Febbre catarrale (tenuto conto, per esempio, della situazione epidemiologica locale, dei dati storici sulla diffusione della malattia negli stabilimenti interessati, della specifica situazione geografica e dei correlati aspetti ecologici e di controllo degli insetti vettori).

- 4) **Le movimentazioni di animali di specie sensibili, da macello, in provenienza dalla suddetta zona** verso le zone non interessate dalla circolazione virale sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:
- a) le movimentazioni di animali devono essere concordate fra i servizi veterinari di partenza e destinazione mediante Pre-Notifica almeno 48 ore prima della movimentazione;
 - b) il Documento di accompagnamento degli animali deve essere validato dalla ASL;
 - c) gli animali non dovranno mostrare segni clinici di malattia il giorno del trasporto;
 - d) i mezzi di trasporto dovranno essere trattati con insetticidi autorizzati;
 - e) gli animali devono essere macellati entro 24 ore dall'arrivo al macello di destinazione.

DISPONE

Il presente Provvedimento Sanitario Ordinatorio sostituisce ogni altro Provvedimento precedente in merito alla definizione di Zona con attiva circolazione del virus della Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue virus).

AFFIDA

Ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL, alla Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza del presente Provvedimento.

AVVISA

L'Operatore responsabile degli animali che in caso inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla disciplina normativa specifica di Sanità Pubblica Veterinaria.

INFORMA

a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notifica e, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dalla notifica del presente Provvedimento.

Per il Direttore della Struttura Complessa
Sanità Animale - ASL Oristano
Dott. Enrico Vacca

Enrico Vacca  Firmato digitalmente da Enrico
Vacca
Data: 2024.09.04 13:58:15 +02'00'